



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 10 DEL 25-02-2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Febbraio, alle ore 17:50, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 6 del 25-02-2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024

Presentata dal Servizio: PERSONALE E ALLA PERSONA

Allegati: 1

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 04.03.2021 con la quale veniva approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021-2023, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia, con la quale si deliberava il seguente fabbisogno di personale da assumere per il triennio 2021-2023:

Anno 2021
<p>Personale da assumere:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – Cat C, a tempo indeterminato con espletamento di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art 30 del Dlgs 165/2001 mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003; oppure mediante espletamento di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO” secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 in deroga ex comma 993 art. 1 della legge n. 178/2020 per un max 12 ore settimanali per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dell'epidemia Covid19; o in alternativa con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004.
Anno 2022
<ul style="list-style-type: none">- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO” secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;
Anno 2023
<ul style="list-style-type: none">- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO” secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che ha disciplinato le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio con

decorrenza 20/04/2020;

Richiamato l'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 secondo il quale per determinare le facoltà di assunzione è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato;

Viste le tabelle allegate all'art. 4 e art 6 del D.P.C.M. 17/03/2020 utilizzate per individuare i valori soglia in base alla fascia demografica, secondo le quali i valori soglia del Comune di Orio Litta sono stati calcolati come da prospetto allegato;

Considerato che secondo l'art 4 comma 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 il Comune di Orio Litta si ritrova nel caso A - Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del valore soglia più basso (27,60%) - in quanto il rapporto tra la spesa per il personale desunta dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti nell'ultimo triennio è pari al 18,31%;

Richiamato l'art 5 comma 1 e 2 e le tabelle 1 e 3 art 6 del D.P.C.M. 17/03/2020 secondo le quali l'Ente si colloca nella fascia con limite all'aumento della capacità di assunzione fino al 28 % per l'anno 2022;

Visto il parere della Ragioneria generale dello Stato del 15/01/2021 secondo il quale il quale *"il comune può utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, del comma 1, dell'articolo 5 del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. Si rappresenta che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, **non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale [...]** Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, **ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.***

Considerato che, come da prospetto allegato, seguendo il parere della Ragioneria generale dello Stato ,la capacità assunzionale per l'anno 2022 risulta pari ad euro 63.204,86;

Dato atto che l'Ente non ha ancora proceduto all'approvazione del Rendiconto finanziario 2021 e, conseguentemente, vengono utilizzati per i calcoli i dati relativi al Rendiconto 2020;

Dato atto che le condizioni per procedere alle assunzioni nel 2022, saranno comunque subordinate alla verifica di tutti i requisiti legittimanti le assunzioni di personale vigenti al momento dell'assunzione stessa ed in particolare sarà subordinata alla verifica dell'esistenza della capacità assunzionale ex art. 33 del D.L. 34/2019 da calcolare successivamente all'approvazione del Rendiconto finanziario esercizio 2021;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere con quanto indicato in sede di approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

- l'art.58 D.lgs. 198/2006 impone l'approvazione del Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- È stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale dai singoli responsabili apicali dell'Ente, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- L'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e 2017, 2018 e successivi;
- Che dall'anno 2019 è stato definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del "pareggio di bilancio";
- È stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- È stato adottato il piano triennale delle azioni positive 2022/2024, con la Deliberazione di G.C. n. 9 del 25.02.2022;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato che a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Orio Litta per gli anni 2011- 2013 è pari a €. **291.316,89** e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, dell'ultimo consuntivo approvato è stata pari a € 226.418,19 (IRAP esclusa) e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

Ritenuto di dover procedere alla previsione del fabbisogno triennale del personale alla luce della capacità assunzionale determinata come da art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e DPCM 17-03-2020 così come di seguito:

Anno 2022
<p>- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 12 ore settimanali;</p> <p>- n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001 - volontaria ai sensi dell'art 30 del Dlgs 165/2001</p> <p>o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;</p> <p>oppure mediante espletamento di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;</p> <p>oppure secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;</p>
Anno 2023
<p>- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;</p>
Anno 2024

- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Visti i gli allegati prospetti relativi a i conteggi per la verifica della capacità assunzionale per l'anno 2022;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.lgs. 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. vigente;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di non modificare come da allegato prospetto A) per le motivazioni tutte di cui in premessa la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. 97/2018;

2) Di prendere atto che a seguito della valutazione della dotazione organica esistente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 approvato con deliberazione nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati le seguenti assunzioni:

Anno 2022

- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 12 ore settimanali;

- n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001 - volontaria ai sensi dell'art 30 del Dlgs 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

oppure mediante espletamento di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;

oppure secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Anno 2023

- n. 1 **"AGENTE DI POLIZIA LOCALE"**, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

Anno 2024

- n. 1 **"AGENTE DI POLIZIA LOCALE"**, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

Di dare atto che le condizioni per procedere alle assunzioni nel 2022, saranno comunque subordinate alla verifica di tutti i requisiti legittimanti le assunzioni di personale vigenti al momento dell'assunzione stessa ed in particolare sarà subordinata alla verifica dell'esistenza della capacità assunzionale ex art. 33 del D.L. 34/2019;

4) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente deliberazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio considerato;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU.

6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8) Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente

con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Deliberazione N° 10 del 25-02-2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate